



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI

AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DELL'AST DI MACERATA

Indice

Art. 1	Disposizioni generali
Art. 2	Elenco degli avvocati
Art. 3	Contenzioso per civile, amministrativo, lavoristico, penale e tributario
Art. 4	Criteri di determinazione dei compensi da corrispondere agli Avvocati del libero Foro
Art. 5	Sentenze e provvedimenti favorevoli e recupero delle spese legali
Art. 6	Liquidazione dei compensi
Art. 7	Oggetto dell'incarico e condizioni di conferibilità
Art. 8	Obblighi del professionista
Art. 9	Sostituti processuali e avvocati domiciliatari
Art. 10	Revoca degli incarichi
Art. 11	Obblighi di riservatezza e di tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 12	Accettazione delle condizioni del presente Regolamento
Art. 13	Entrata in vigore e applicazione

Art. 1

Disposizioni generali

1.1 Il presente Regolamento disciplina - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza - i criteri di conferimento degli incarichi di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio dell'AST di Macerata ad avvocati del libero Foro, le relative modalità di svolgimento e stabilisce, altresì, i criteri per la determinazione dei compensi professionali, contemperando il principio dell'equo compenso con l'esigenza di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

1.2 I predetti incarichi hanno carattere fiduciario, sono conferiti dal Direttore Generale mediante rilascio di procura *ad litem* e sono disciplinati dagli artt. 2229 e ss. del codice civile, dal Codice Deontologico Forense, nonché dal presente Regolamento.

1.3 Gli incarichi di cui al paragrafo 1.1 rientrano nella tipologia di cui all'art. 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 e, ai sensi del precedente art. 13 comma 2, sono esclusi dall'applicazione del Codice degli Appalti, come anche previsto dalla normativa europea (cfr. Direttiva 2014/24/UE).

Art. 2

Elenco degli avvocati

2.1 Per l'affidamento degli incarichi professionali ad avvocati del libero Foro, è istituito un apposito elenco di professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio in giudizio.

2.2 La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dall'U.O.C. Legale, Contenzioso ed Assicurativo. A tal fine, mediante avviso pubblicato sul sito web dell'AST di Macerata, tutti i professionisti e gli studi associati professionali interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'Azienda, indicando la preferenza per, al massimo, tre tra le seguenti sottosezioni:

- ➔ Diritto civile (con particolare riferimento alla malpractice sanitaria)
- ➔ Diritto del lavoro
- ➔ Diritto penale
- ➔ Diritto amministrativo
- ➔ Diritto tributario

2.3 I professionisti interessati all'inserimento nel predetto elenco devono presentare, nei

termini e con le modalità contenute nell'avviso, una domanda redatta in forma di autocertificazione, attestante il possesso dei requisiti ivi richiesti. L'elenco non ha scadenza temporale e le iscrizioni sono sempre aperte, come pure gli aggiornamenti dei dati già comunicati da parte dei singoli iscritti. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato semestralmente.

2.4 L'Azienda, vista la natura fiduciaria dell'incarico, si riserva di scegliere il professionista tra quelli iscritti nell'Elenco, tenuto conto:

- ➔ del livello di complessità, specificità e rilevanza della controversia;
- ➔ del valore economico stimato dell'affidamento;
- ➔ dell'esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all'oggetto ed all'incarico da affidare, così come deducibile dal *curriculum*, con particolare riferimento all'attività prestata in favore di Aziende Sanitarie o di altre Pubbliche Amministrazioni nello svolgimento di incarichi analoghi;
- ➔ del Foro di competenza;
- ➔ del criterio della rotazione, ove compatibile con le specifiche esigenze del caso di volta in volta ricorrenti;
- ➔ dall'analogia dei giudizi da affidare con gli incarichi già assegnati.

2.5 L'Azienda si riserva la facoltà di derogare, motivatamente ed in via eccezionale, ai criteri fissati dal presente Regolamento, in presenza di questioni di notevole complessità, che richiedano prestazioni di elevata specializzazione. In tal caso, potranno essere interpellati/conferiti incarichi a professionisti studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non iscritti nell'elenco di cui al presente articolo.

Art. 3

Contenzioso civile, amministrativo, lavoristico, penale e tributario

3.1 Laddove emerga la necessità della costituzione in giudizio dell'Azienda, sia quale soggetto attivo, che quale soggetto passivo, nell'ambito di contenziosi in materia civile (compresa malpractice sanitaria), amministrativa, del lavoro, penale (ai fini della costituzione di parte civile) e tributaria, l'U.O.C. Legale, Contenzioso ed Assicurativo dell'AST - acquisita dettagliata relazione sui fatti di causa, unitamente alla documentazione di supporto, da parte dell'U.O.C. di volta in volta competente in base all'oggetto del singolo contenzioso - provvede a redigere l'istruttoria ed a predisporre e presentare al Direttore Generale la proposta di determina di costituzione in giudizio e nomina del legale, attingendo all'elenco di cui all'articolo 2 ed indicando i presupposti in fatto e diritto.

3.2 La rappresentanza in giudizio dell'Azienda è riservata, esclusivamente, al Direttore Generale pro-tempore o, in caso di sua assenza o impedimento, al Direttore Sanitario o

Amministrativo, che lo sostituisce.

3.3 Si evidenzia che, con specifico riferimento alle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413 c.p.c., limitatamente al giudizio di primo grado, l'art. 417 bis c.p.c. prevede che le amministrazioni possano stare in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti senza particolari formalismi.

3.4 Così anche per le controversie in materia di accesso e trasparenza amministrativa, l'art. 23 del CPA prevede che: *"Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"*.

Art. 4

Criteria di determinazione dei compensi da corrispondere agli Avvocati del libero Foro

4.1 Per il calcolo del compenso degli avvocati del libero Foro, sia per l'attività giudiziale che stragiudiziale, l'AST di Macerata applica il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto di quanto disposto dalla L. n. 49 del 21/04/2023.

4.2 L'AST, per tutte le tipologie di contenzioso, il cui valore sia immediatamente o oggettivamente determinabile dall'atto giudiziario, applica i valori tariffari medi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle del citato Decreto Ministeriale, diminuiti nella misura del 50 per cento, ad esclusione delle cause che eccedano il valore di € 520.000,00, relativamente alle quali il compenso viene determinato utilizzando convenzionalmente i valori "medi" dello scaglione indeterminabile - complessità media, alta o di particolare importanza, a seconda del grado di complessità/rilevanza della fattispecie concreta ricorrente.

4.3 Nel caso in cui il valore della causa non sia immediatamente o oggettivamente determinabile, il compenso viene determinato applicando i valori tariffari "medi" dello scaglione "indeterminabile", con riferimento al grado di complessità/rilevanza della fattispecie concreta ricorrente, diminuiti nella misura del 50 per cento.

4.4 Resta esclusa la possibilità di applicare maggiorazioni ai compensi determinati, secondo i criteri di cui ai punti che precedono, nell'ipotesi di conciliazione/transazione. In tal caso, il compenso sarà dovuto limitatamente alle fasi giudiziali effettivamente espletate.

4.5 L'AST non corrisponde acconti e/o anticipi e, qualora anticipati dal professionista, provvede al rimborso del contributo unificato e delle eventuali spese di notifica, verso presentazione della documentazione comprovante l'esborso e fermo restando che di norma il contributo unificato viene corrisposto direttamente dall'Azienda.

4.6 A conclusione del giudizio per qualunque motivo o causa, l'AST liquida solo i compensi

relativi alle fasi processuali che risultino effettivamente svolte dal professionista, con le seguenti precisazioni relative a casi particolari, che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto eventuali fattispecie non previste saranno risolte di volta in volta sulla base di accordo tra le parti:

a) Ricorsi al TAR con sospensiva

In tali ipotesi i compensi sono determinati secondo i criteri sopra esplicitati, considerando:

- *per il giudizio cautelare*, i soli onorari relativi alla fase di studio, introduttiva e cautelare;
- *per il giudizio di merito* (eventuale), gli onorari relativi alla fase istruttoria (eventuale) e alla fase decisoria.

Per quanto attiene al giudizio di merito, il pagamento degli onorari pattuiti al momento del conferimento dell'incarico rimane subordinato all'effettivo suo espletamento e conseguentemente nulla è dovuto nel caso di estinzione del giudizio per perenzione.

b) Ricorsi al TAR per motivi aggiunti

Nel caso in cui il ricorrente notifichi ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale per il quale è stato conferito l'incarico, nessun compenso ulteriore compete al professionista incaricato.

c) Ricorsi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza cautelare di primo grado

In tali casi gli onorari saranno limitati alle sole fasi di studio e introduttiva.

4.7 Per l'attività giudiziale finalizzata al solo recupero crediti e nel caso di esito infruttuoso del recupero, il compenso viene determinato applicando i valori "medi" dello scaglione di riferimento delle tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, decurtati di norma del 70%, salvo quanto previsto di seguito in materia di recupero delle spese legali.

4.8 Qualora dovesse rendersi necessario avviare procedure giudiziali di esecuzione mobiliare e/o immobiliare, i compensi per tale eventuale fase esecutiva sono determinati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4.2.

4.9 Nel caso di cause "seriali" o comunque connesse, soggettivamente e/o oggettivamente, per le quali la difesa dell'AST sia affidata al medesimo professionista esterno, viene corrisposto per il primo giudizio, un compenso determinato sulla base dei criteri indicati al superiore paragrafo 4.2, mentre l'attività defensionale per ciascuno dei successivi giudizi, viene remunerata nella misura del 20% del compenso previsto per il primo dei giudizi.

4.10 Nei casi in cui per la difesa in giudizio dell'AST, il professionista debba avvalersi di un

avvocato domiciliatario, quest'ultimo deve essere individuato dal professionista medesimo. Le spese di domiciliazione quantificate dall'AST nell'ambito del preventivo concordato per l'incarico di difesa devono essere corrisposte al domiciliatario direttamente da parte del professionista incaricato.

4.11 Al Professionista individuato, che deve preventivamente indicare il regime IVA cui è soggetto, viene sottoposto all'atto del conferimento dell'incarico un preventivo del compenso, determinato secondo i criteri esplicitati nel presente articolo, al fine di acquisirne l'adesione, mediante sottoscrizione per accettazione in forma espressa dell'importo preventivato.

Art. 5

Sentenze e provvedimenti favorevoli e recupero delle spese legali

5.1 Nel caso in cui l'importo delle spese legali liquidate dal Giudice a carico del soccombente, sia inferiore al compenso concordato con il professionista, l'AST corrisponde al medesimo il compenso concordato. Tale compenso deve essere liquidato, una volta concluso il mandato difensivo, avendo il legale già maturato in tale momento il relativo diritto.

5.2 Nel caso in cui l'importo delle spese legali liquidate dal Giudice a carico del soccombente, sia superiore al compenso concordato con il legale, a questi spetta la maggior somma tra l'importo pattuito e quello liquidato dal Giudice a carico del soccombente, con le precisazioni di seguito riportate. Tale maggior somma, da cui devono essere detratte le eventuali spese vive pagate dall'AST (es. contributo unificato e spese di notifica, salvo altre spese eventualmente sostenute per il recupero), può essere liquidata solo alle seguenti condizioni:

- La sentenza o il provvedimento giudiziale favorevoli all'Azienda siano divenuti definitivi;
- L'intero importo delle spese legali risulti effettivamente recuperato ed introitato al bilancio dell'Azienda.

In ogni caso, il compenso inizialmente concordato con il legale incaricato è liquidato a cura dell'U.O.C. Legale, Contenzioso ed Assicurativo a conclusione del mandato difensivo, avendo il legale già maturato in detto momento il relativo diritto e fatta salva la liquidazione successiva del maggior importo di spese legali ove integrate le condizioni di cui al presente paragrafo.

5.3 Nelle ipotesi di esito vittorioso della causa, con condanna della controparte al pagamento delle spese legali in favore dell'AST, il legale già incaricato delle difese cura il recupero delle spese legali nei confronti della parte soccombente, qualora questa non adempia spontaneamente, con la precisazione che per la relative attività stragiudiziale e per quella eventuale esecutiva di notifica del precetto, l'Azienda provvede, qualora l'esecuzione avesse esito infruttuoso, a corrispondere le sole spese vive sostenute e documentate (es. spese di notifica, bolli, visure, ricerche anagrafiche).

Art. 6

Liquidazione dei compensi

6.1 Ai fini della liquidazione dei compensi, il professionista trasmette breve relazione sull'attività effettivamente espletata in modo da consentire all'U.O.C. Legale, Contenzioso ed Assicurativo di verificare che l'attività defensionale risulti correttamente ed effettivamente svolta per le fasi considerate nel preventivo ai fini della determinazione del compenso.

6.2 L'U.O.C. Legale, Contenzioso ed Assicurativo procede alla liquidazione dei compensi professionali, dopo avere svolto le verifiche di cui al paragrafo precedente e, espletata tale istruttoria, predispone apposita proposta di Determina del Direttore Generale, nei casi in cui il conferimento del mandato di difesa sia avvenuto mediante rilascio del solo mandato alle liti.

6.3 La liquidazione delle spettanze professionali viene effettuata invece con disposizione scritta di pagamento dell'U.O.C. Legale, Contenzioso ed Assicurativo rivolta all'U.O.C. Bilancio, laddove ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- sia presente una determina di conferimento di incarico che nella previsione di spesa indichi il compenso nella misura risultante dal preventivo accettato e sottoscritto dal legale incaricato;
- che l'importo da liquidare sia corrispondente o inferiore al compenso previsto nella determina di conferimento di incarico.

6.4 Eventuali fattispecie non contemplate ai superiori paragrafi 6.2 e 6.3 sono definite di volta in volta.

Art. 7

Oggetto dell'incarico e condizioni di conferibilità

7.1 Il mandato difensivo è limitato al solo grado per cui l'incarico è conferito. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di definizione conciliativa della vertenza, conformemente agli schemi/format/indirizzi di cui alla procedura aziendale, tempo per tempo vigente.

7.2 Il Professionista, al momento dell'assunzione dell'incarico, non deve trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, secondo quanto previsto dal Codice Deontologico Forense e non avere situazioni di conflitto di interessi con l'AST.

Art. 8

Obblighi del professionista

8.1 Il Professionista è tenuto:

- ➔ a svolgere diligentemente tutte le attività connesse alla rappresentanza, difesa ed assistenza in giudizio dell'AST nel rispetto dei vincoli del mandato e dei doveri professionali

previsti dal Codice Deontologico;

- ➔ a tenere l'AST costantemente informata sullo svolgimento del mandato affidato e a trasmettere copia di tutti i più salienti atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- ➔ a comunicare all'AST l'esigenza del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente all'incarico in corso;
- ➔ a trasmettere all'AST gli atti giudiziari conclusivi del giudizio (sentenze, ordinanze, decreti) tempestivamente e, comunque, entro 3 giorni, sia in caso di deposito che di notifica, indicando, in quest'ultima ipotesi, la scadenza del termine per proporre gravame;
- ➔ in caso di soccombenza, a rimettere all'AST, entro 15 giorni dal deposito degli atti giudiziari conclusivi del giudizio, motivato parere ai fini della valutazione dell'opportunità e/o convenienza del gravame, evidenziando i profili di fatto e di diritto che potrebbero formare oggetto di impugnazione;
- ➔ a comunicare all'AST, anche in corso di giudizio, in considerazione della tipologia dello stesso e alla luce delle risultanze fino a quel momento accertate, l'opportunità di formulare una proposta transattiva a controparte, esplicitandone analiticamente i presupposti in fatto e diritto e indicando una valutazione prognostica sugli esiti del giudizio;
- ➔ in caso di eventuale proposta transattiva e/o conciliativa formulata dalla controparte, a fornire parere motivato sull'opportunità e/o convenienza di aderirvi;
- ➔ a trasmettere all'AST tempestivamente il decreto di liquidazione delle spese di CTU emesso dal Giudice, specificando, previa verifica, se è stato versato da controparte un acconto o l'intero importo al CTU o, viceversa, se sia ancora da corrispondere l'intero onorario;
- ➔ a restituire all'AST al termine dell'incarico, su richiesta della medesima, tutta la documentazione a suo tempo consegnata, nonché tutta la documentazione giudiziaria in suo possesso relativa alla causa per la quale è stato conferito l'incarico.

Tutte le comunicazioni e trasmissioni di cui sopra devono essere indirizzate all'U.O.C. Legale, Contenzioso ed Assicurativo, con la specifica indicazione delle parti, del Giudice adito e del numero di ruolo.

Art. 9

Sostituti processuali e avvocati domiciliatari

9.1 Il Professionista potrà avvalersi, sotto la sua esclusiva responsabilità, di sostituti per lo svolgimento della prestazione.

9.2 Nel caso in cui vi sia la necessità di avvalersi di domiciliatari, il Professionista deve

indicarne tempestivamente il nominativo all'AST ai fini della predisposizione della procura *ad litem* e fermo restando quanto stabilito all'art. 4, paragrafo 4.10.

Art. 10

Revoca degli incarichi

10.1 Gli incarichi conferiti possono essere revocati per negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, per violazione degli obblighi previsti all'art. 8 del presente Regolamento, nonché per comportamenti in contrasto con le norme deontologiche e/o con quelle che regolano l'attività forense.

10.2 Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte del professionista di svolgere personalmente le attività professionali.

10.3 La revoca dell'incarico viene disposta con comunicazione formale del Direttore Generale, al ricevimento della quale il Professionista, nel rispetto delle norme deontologiche vigenti, è obbligato a restituire all'AST l'intera sua documentazione in suo possesso, compresi tutti gli atti processuali depositati nel corso del giudizio.

Art. 11

Obblighi di riservatezza e di tracciabilità dei flussi finanziari

11.1 Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui entri in possesso o venga a conoscenza nel corso della sua attività professionale e si obbliga a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del mandato ricevuto.

11.2 Il Professionista, con l'accettazione espressa del presente Regolamento al momento del conferimento dell'incarico, diviene Titolare autonomo del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 del General Data Protection Regulation (GDPR) n. 679/2016, per il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico stesso.

11.3 Il Professionista assume, con l'accettazione dell'incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 12

Accettazione delle condizioni del presente Regolamento

12.1 Al Professionista individuato viene sottoposto all'atto del conferimento dell'incarico il presente Regolamento al fine di acquisirne l'adesione mediante sottoscrizione per accettazione in forma espressa di tutti gli obblighi, le condizioni ed i termini in esso disciplinati e che in forza della sottoscrizione sono vincolanti per il medesimo Professionista.

12.2 In particolare, con la sottoscrizione per adesione del Regolamento, il Professionista dà atto di non trovarsi nelle situazioni disciplinate al superiore paragrafo 7.2.

Art. 13

Entrata in vigore e applicazione

13.1 Il presente Regolamento diviene efficace dalla data di pubblicazione della relativa determina di approvazione all'Albo Pretorio informatico aziendale,

13.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l'esercizio della professione forense.